

XVI legislatura

A.S. 2665:

"Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo"

Aprile 2011
n. 103



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| <i>Articolo 1 (Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura)..</i> | <i>1</i> |
| <i>Articolo 2 (Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei)</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 3 (Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)</i> | <i>11</i> |
| <i>Articolo 4 (Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico) ..</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 5 (Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010)</i> | <i>14</i> |
| <i>Articolo 6 (Enti del servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo).....</i> | <i>15</i> |
| <i>Articolo 7 (Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP spa)).....</i> | <i>16</i> |

Articolo 1

(Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura)

Il comma 1, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e a decorrere dall'anno 2011, dispone che:

- a) la dotazione del fondo di cui alla legge n. 163 del 1985 (FUS) è incrementata di 149 milioni di euro annui;
- b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
- c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di tetti di spesa (pari, nel complesso, a 236 mln di euro).

Il comma 2 esclude che le riduzioni degli stanziamenti previste in caso di necessità dall'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge n. 220 del 2010, si applichino al FUS e alle risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

La RT afferma che resta comunque fermo il conseguimento dell'obiettivo complessivo prefissato dalla citata norma della legge di stabilità per il 2011, che viene conseguentemente ripartito sulle voci di spesa non escluse.

Al riguardo, si ricorda che il comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, quarto periodo, prevede una clausola di salvaguardia per il caso in cui non si conseguano i previsti 2,4 mld di euro di introiti dall'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche destinate alla comunicazione elettronica mobile in banda larga. Tale clausola consta di una riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero (con esclusione del Fondo ordinario delle

università e delle risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille).

Sul punto, si osserva che l'esclusione di ulteriori risorse dall'ambito di applicazione degli eventuali tagli lineari rende ancora più necessaria - rispetto alla norma originaria - una valutazione in ordine alla concreta fattibilità delle predette riduzioni lineari di spesa, vista l'entità notevole dell'importo che esse potrebbero dover coprire nell'eventualità di un insuccesso dell'asta per le frequenze radioelettriche.

Il comma 3 del presente articolo abroga il comma 4-*ter* e la lettera b) del comma 4-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010; in particolare viene soppresso il contributo speciale a carico dello spettatore, pari ad un euro, che forniva la copertura finanziaria della proroga dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2013 delle misure di agevolazione fiscale a favore del settore cinematografico, contenute nei commi 4 e 4-*bis* del citato articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010.

Il successivo comma 4 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2011, nonché dal comma 3, pari a 45 mln di euro per l'anno 2011 ed a 90 mln di euro per gli anni 2012 e 2013; nello specifico si introduce un aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché di quella sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del d.lgs. n. 504 del 1995.

L'incremento dell'accisa dei prodotti citati dovrà compensare anche l'onere correlato ai rimborsi degli esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, che potranno vedersi rimborsato il maggior costo del carburante, a causa dell'incremento dell'accisa in oggetto, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 26 del 2007.

Il presente comma stabilisce anche che agli aumenti così disposti, come anche a quelli previsti dall'articolo 5, comma 5-*quinqies*, della legge n. 225 del 1992 (in materia di reintegro del fondo nazionale di protezione civile), non si applica la limitazione dell'aumento erariale dell'accisa sulla benzina per autotrazione, disciplinata dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 662 del 1996.

Infine è previsto che la misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Infine il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riepiloga la portata dell'articolo in questione, evidenziando che il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota delle accise di benzina e gasolio per autotrazione andrà a coprire il maggior onere derivante dalle nuove autorizzazioni di spesa previste dal comma 1, nonché l'onere del comma 3 derivante dall'abrogazione del contributo speciale a carico dello spettatore per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche.

Nello specifico il maggior onere da coprire è pari a 281 mln di euro per l'anno 2011, a 326 mln di euro per gli anni 2012 e 2013, a 236 mln di euro per gli anni a decorrere dal 2014.

Il provvedimento conseguente del Direttore dell'Agenzia delle dogane determinerà pertanto un incremento dell'aliquota dell'accisa sui prodotti in discorso tale da garantire un maggior gettito a copertura dei citati oneri ed anche dell'onere derivante dal riconoscimento dei rimborsi a favore degli autotrasportatori, così come disciplinato dal citato comma 4.

La RT quindi fornisce un'ipotesi di incremento dell'aliquota delle accise sulle benzine e sul gasolio da autotrazione in grado di garantire la copertura dei maggiori oneri.

In particolare stima una variazione di aliquota:

- nel periodo aprile – giugno 2011 pari a 7,10 euro ogni 1000 litri;
- nel periodo luglio – dicembre 2011 pari a 9,20 euro ogni 1000 litri;
- nell'anno 2012 e 2013 pari a 7,60 euro ogni 1000 litri;
- negli anni successivi al 2013 pari a 5,5 euro ogni 1000 litri.

Tali variazioni di aliquote di accisa, tenendo conto anche delle maggiori entrate derivanti dall'IVA, consentono di stimare un incremento di gettito pari a:

- 78,73 mln di euro per il periodo aprile-giugno 2011;
- 205,43 mln di euro per il periodo luglio-dicembre 2011;
- 329,75 mln di euro per l'anno 2012;
- 327,90 mln di euro per l'anno 2013;
- 237,29 mln di euro per gli anni successivi al 2013.

La stima della quantificazione si basa sull'ipotesi dell'invarianza dei consumi tra l'anno 2010 e il 2011, sulla riduzione del 3% dei consumi per gli anni 2012 e 2013, sull'invarianza tra i consumi 2013 e 2014.

A tali valori viene sottratto il consumo di carburante per autotrasporto utilizzato dagli esercenti attività di trasporto merci, così come specificato dal citato comma 4 dell'articolo in questione.

La RT conclude la quantificazione evidenziando gli effetti sul consumatore finale in termini di incremento di prezzo alla pompa per un litro di prodotto e per un pieno pari a 40 litri; nello specifico si avrà:

- aumento pari a 0,009 euro per 1 litro di prodotto e pari a 0,36 euro per 40 litri nel periodo aprile – giugno 2011;

- aumento pari a 0,011 euro per 1 litro di prodotto e pari a 0,44 euro per 40 litri nel periodo luglio – dicembre 2011;
- aumento pari a 0,009 euro per 1 litro di prodotto e pari a 0,36 euro per 40 litri negli anni 2012 e 2013;
- aumento pari a 0,007 euro per 1 litro di prodotto e pari a 0,28 euro per 40 litri negli anni successivi al 2013.

Al riguardo si evidenzia preliminarmente che la RT non specifica la fonte dei dati utilizzati; con riferimento a tale aspetto sarebbe necessario un chiarimento da parte del Governo, atteso che, dalle rilevazioni del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'energia – DGSAIE, risultano quantità consumate di benzina e gasolio per autotrazione differenti da quelle stimate dal Governo.

Il dato provvisorio dei consumi per l'anno 2010 per la benzina sarebbe pari infatti ad un totale di circa 7,649 mln di tonnellate, a fronte degli stimati 10,383 mln evidenziati in RT, mentre per il gasolio l'ammontare totale sarebbe pari a circa 19,408 mln di tonnellate, a fronte dei 23,084 mln quantificati dal Governo.

È evidente che la variabile: quantità di carburante consumata acquista notevole importanza ai fini della stima in esame, in quanto determina direttamente l'ammontare della variazione di aliquota delle accise necessaria a garantire la copertura del provvedimento; in particolare, potrebbero risultare necessarie variazioni delle accise maggiori rispetto a quelle ipotizzate, con conseguenti ripercussioni sul prezzo alla pompa indicato orientativamente nella RT.

In più, la RT non motiva l'assunzione dell'invarianza dei consumi di carburante per l'anno 2011 (i quali vengono ipotizzati pari a quelli per il 2010); in merito a tale ultimo aspetto vi è da rilevare che le recenti tensioni geopolitiche che hanno coinvolto i mercati petroliferi hanno generato fluttuazioni verso l'alto nei prezzi dei carburanti, il che potrebbe far ipotizzare un effetto di diminuzione dei consumi di carburante.

Andrebbero inoltre valutati, alla luce del quadro macroeconomico complessivo e delle tensioni inflazionistiche¹ connesse all'incremento dei prezzi di tali prodotti, eventuali effetti indiretti sulla domanda interna (con le possibili ripercussioni in

¹ Si vedano le stime dell'ISTAT sull'indice dei prezzi al consumo per il febbraio 2011. Sito www.istat.it.

termini di gettito) legati all'incremento della pressione fiscale conseguente alla misura in esame.

Va rammentato peraltro che le stime in oggetto hanno carattere puramente indicativo, demandando la norma la concreta fissazione degli aumenti di aliquota al citato provvedimento amministrativo.

Un'ulteriore considerazione riguarda gli effetti fiscali indiretti connessi alla possibilità che i soggetti titolari di partita IVA possano detrarre maggiore IVA a credito o dedurre maggiori oneri, qualora siano soggetti esenti da IVA; ambedue le situazioni potrebbero generare diminuzioni del gettito IVA o delle imposte dirette.

Inoltre, andrebbe considerato l'eventuale sfasamento temporale tra il momento in cui maturerà il diritto degli esercenti l'autotrasporto al rimborso del maggior onere conseguente agli aumenti delle accise sui carburanti, così come disciplinato dal provvedimento all'esame, ed il momento in cui realmente esso verrà utilizzato.

Nel merito si rammenta che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 26 del 2007, il rimborso del maggior onere può avvenire anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane; va da sé che tale procedura di dichiarazione e successiva autorizzazione al rimborso potrebbe produrre effetti di gettito parzialmente diversi da quelli stimati in RT.

Infine, va rilevato che le disposizioni attribuiscono ad atti di natura amministrativa, nella forma del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, il potere di aumentare l'aliquota delle accise sui carburanti indicati; quest'ultima rappresenta un parametro significativo nella definizione dell'obbligazione tributaria, con ciò ravvisando teoricamente uno spunto di riflessione in merito alla compatibilità con la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, pur trattandosi di un problema non nuovo.

Sotto questo aspetto, due appaiono le circostanze meritevoli di sottolineatura riguardo al provvedimento in esame. La prima riguarda il brevissimo lasso di tempo (7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) entro il quale il provvedimento amministrativo dovrà essere emanato. Ciò consentirà quindi di conoscere l'entità della variazione di aliquota già nel corso dell'esame parlamentare del presente decreto-legge, eliminando ogni margine di aleatorietà al riguardo. La seconda circostanza verte sul limite alla discrezionalità

amministrativa ricavabile dalla norma in esame, che finalizza gli aumenti di aliquota in questione alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo stesso. L'orientamento della Commissione bilancio su precedenti analoghi è stato quello di porre un vincolo finanziario ai provvedimenti amministrativi, che avrebbero dovuto essere emanati "entro i limiti della quantificazione stabilita"². Va dunque valutato se porre un limite esplicito in tal senso al potere del Direttore dell'Agenzia delle dogane di variare le indicate aliquote di accisa.

Articolo 2

(Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei)

Il comma 1 prevede l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei.

Il comma 2 dispone, per la realizzazione del suddetto programma, anche l'utilizzo delle risorse derivante dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate alla regione Campania e relative al Programma di interesse strategico regionale (PAR), nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto ministeriale.

Il comma 3 autorizza l'assunzione, in deroga ai divieti di assunzione di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto legge n. 194 del 2009, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011 e di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del predetto Ministero e nel rispetto dei limiti percentuali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007.

Il comma 4 attribuisce alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, per la realizzazione del programma straordinario, la facoltà di avvalersi della società ALES Spa, interamente partecipata dallo Stato, mediante la stipula di una apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili.

Il comma 5, al fine della realizzazione del programma straordinario, riduce della metà i tempi previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 relativamente ai termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte nei contratti

² Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Giunte e Commissioni*, pag. 48, 5^a Commissione permanente, resoconto sommario della seduta n. 368 del 6 luglio 2010, contenente l'esame in sede referente dell'A.S. 2228 (Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010).

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Si stabilisce inoltre che per l'affidamento dei lavori compresi nel programma è sufficiente il livello di progettazione preliminare, salvo la richiesta di un maggiore livello di definizione progettuale.

Il comma 6 qualifica di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi del programma straordinario ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche. Tali interventi possono essere realizzati in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il comune territorialmente competente.

Il comma 7 prevede una semplificazione delle procedure in materia di contratti di sponsorizzazione al fine di favorire l'apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario degli interventi. In particolare, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Il comma 8, in deroga all'articolo 4, comma 3, del DPR n. 240 del 20033, dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali, per assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, può ordinare trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità.

La RT afferma che il comma 1 ha natura programmatica e trova attuazione nei commi successivi.

Con riferimento al comma 2 la RT dichiara che la possibilità di utilizzo delle risorse FAS e dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei non comporta effetti negativi trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Relativamente all'autorizzazione di assunzione di personale di cui comma 3 la RT asserisce che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto le assunzioni vengono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali già previsti dalla normativa vigente ovvero nei limiti del 20% delle economie da cessazione avvenute nell'anno precedente e delle unità cessate. Infine la RT stima in circa 25 i funzionari neoassunti presso la Soprintendenza speciale di Napoli e Pompei oltre alle ulteriori assunzioni di personale munito di particolare specializzazione.

³ La norma attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali la facoltà di disporre di una quota non superiore al trenta per cento delle entrate da proventi diversi riscosse dal servizio di tesoreria delle soprintendenze speciali ed autonome per far fronte, tramite decreto, alle esigenze finanziarie delle soprintendenze interessate.

Secondo la RT non comporta nuovi o maggiori oneri la stipula di un'apposita convenzione con la società ALES per l'affidamento diretto di servizi tecnici.

I commi 5, 6 e 7, sono considerati di natura procedurale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

Infine, la RT afferma che la disposizione prevista al comma 8 che consente il trasferimento diretto di risorse tra i conti di tesoreria di diverse Soprintendenze, rappresenta una deroga di portata ben definita e tenendo conto del *trend* di richieste di trasferimento secondo la vigente procedura, non si ravvisano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente al comma 2 e alla possibilità di utilizzo delle risorse FAS attinenti al programma di interesse strategico regionale (PAR), andrebbe assicurato che la diversa modalità di utilizzo sia compatibile con il profilo temporale della spesa prevista negli andamenti a legislazione vigente. Con riferimento all'utilizzo di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, andrebbe poi garantito che l'impiego delle predette risorse non pregiudichi eventuali attività o finalizzazioni cui le stesse erano preordinate.

Sul comma 3, per i profili di copertura, occorre premettere che il dispositivo si inserisce, ad invarianza d'oneri, in un quadro di disposizioni a legislazione vigente, a cui sono espressamente associati determinati effetti correttivi sui saldi finanziari.

Innanzitutto, in relazione al dispositivo stabilito al primo periodo, relativo alla autorizzazione ad assumere entro un tetto massimo di spesa di 900.000 euro annui, occorre premettere che secondo l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, che modifica l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, la l.v. prevede che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni statali (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, ivi prevedendosi, espressamente che, in ogni caso, il numero delle unità

di personale da assumere non possa eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Ora, per i profili di copertura, posto che l'Allegato 7 all'A.S. 2228 (decreto-legge n. 78 del 2010) quantifica minori spese correnti per un importo pari a 7,9, 58, e 198 milioni di euro rispettivamente per ciascun anno del triennio 2011/2013, in termini di competenza finanziaria (effetti che si dimezzano in termini di saldi di finanza pubblica⁴), andrebbero forniti gli elementi dal cui esame sia possibile trarre conclusioni definitive circa l'effettivo rispetto del meccanismo di vincolo assunzionale del *turn over* previsto a l.v⁵.

In tal senso - venendo anche alle assunzioni di dirigenti autorizzate dal secondo periodo - anche alla luce della qualità dei fattori giuridici interessati dalle autorizzazioni di spesa (*spesa obbligatoria*) che, in linea di principio, si porrebbe in contrasto con l'applicabilità di un meccanismo di limite "massimo", andrebbero anche forniti chiarimenti circa le unità interessate dalle assunzioni.

Infatti, non essendo ivi indicati il numero delle unità di cui si autorizza l'assunzione - sia pure, quanto al primo periodo, entro un limite "massimo" di spesa - va considerato che il richiamato articolo 3, comma 102 della legge 244/2007, stabilisce, espressamente, in aggiunta al vincolo di spesa rispetto alle risorse disponibile per effetto del *turn over*, anche il vincolo numerico, relativo alle assunzioni da effettuare nel 2011. A tale proposito, andrebbero altresì fornite indicazioni circa le eventuali assunzioni già autorizzate in favore del MIBAC per il 2011⁶.

In proposito, andrebbero pertanto forniti anche elementi di dettaglio in ordine al costo medio annuo per ogni singola unità lavorativa per entrambe le autorizzazioni richiamate, nonché, elementi in ordine alla prevedibile evoluzione della spesa, come indicato dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, specificamente, in relazione alle norme di legge che interessino la materia del pubblico impiego⁷.

⁴ A.S. 2228, pagina 156.

⁵ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento della Funzione pubblica, Nota circolare del 22 febbraio 2011 recante "Aggiornamenti alla nota circolare del 18 ottobre 2010, n. 46078. Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011".

⁶ Dalla ricognizione del D.P.C.M 10 marzo 2011, non sembrerebbe che allo stato sia stato autorizzato un contingente di assunzioni per il corrente anno in favore del MIBAC.

⁷ In tal senso, ricorrendo ai dati del Conto Annuale elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato, il dato del costo medio relativo ai funzionari della terza area del MIBAC è pari a circa 28371, ipotizzandosi che il personale direttivo della terza area si approssima ai 31.000 euro annui, il numero delle unità dovrebbe sommare a circa 29. Per contro, la RT ipotizza che siano assunte 25 unità, ad

Con riferimento alla deroga prevista dal primo periodo del comma in esame, all'articolo 9, comma 8-*quater* del decreto legge n. 194/2009, relativamente al blocco delle assunzioni per le Amministrazioni che non ottemperano alla riduzione del 10 per cento delle piante organiche⁸, trattandosi di espressa deroga a un dispositivo per cui non sono stati associati effetti nei tendenziali di finanza pubblica, non vi è nulla da osservare.

Circa la possibilità di utilizzo della società ALES per l'attuazione del programma straordinario, andrebbe valutata l'ipotesi di riformulare la disposizione prevedendo l'esplicita esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 5 e alla previsione di affidare i lavori compresi nel programma in base al solo livello di progettazione preliminare si osserva che tale circostanza potrebbe determinare un livello di definizione progettuale approssimativo e quindi non in grado di determinare perfettamente tutti i vari aspetti connessi alla realizzazione delle opere, compreso l'aspetto finanziario.

Sul punto andrebbe chiarito se una tale evenienza possa determinare in fase di avanzamento lavori un aggravio di oneri non previsti.

In relazione ai contratti di sponsorizzazione di cui al comma 7 e agli obblighi di informazione da assolvere mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani a diffusione nazionale, andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la titolarità dell'obbligo e la

un costo medio di circa 35.000 euro annui. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., *Conto Annuale 2009*.

⁸ Nel particolare, il comma dianzi citato, e richiamato dalla norma in esame, prevede che alle amministrazioni che non abbiano adempiuto entro il 30 giugno 2010 a quanto previsto dal comma 8-bis del medesimo articolo, in materia di riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali e non - nella misura del 10 per cento - sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Va detto, in proposito, che sebbene Allegato 7 al ddl di conversione del decreto legge n. 194/2009, così come approvato dal Parlamento, non associ alla predetta riduzione degli organici alcun risparmio di spesa "cifrato" nel triennio 2010/2012, il medesimo dispositivo di riduzione degli organici, sia pure in termini "aggiuntivi", si raccorda però inequivocabilmente con l'analogo dispositivo previsto dall'articolo 74 del decreto legge n. 112/2008; in relazione al quale, invece, venivano scontati *illo tempore* precisi effetti di riduzione della spesa a regime. E' chiaro, pertanto, che pur non potendosi rilevare, per la deroga in esame, un formale profilo di problematicità per la "copertura" (in relazione alla alterazione dei risparmi di spesa che sarebbero da considerarsi già contabilizzati dai tendenziali a legislazione vigente) appare evidente che la medesima deroga opera, comunque, incidendo sui potenziali risparmi che dovrebbero derivare dall'applicazione di un norma sanzionatoria inserita nell'impianto della legislazione vigente. In tal senso, considerato anche quanto espressamente stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità in merito ai criteri di costruzione del bilancio a legislazione vigente, è chiaro che la deroga in esame comporterà nella costruzione delle previsioni del bilancio a legislazione vigente del prossimo triennio, la contabilizzazione di risparmi "inferiori" rispetto a quelli ipotizzabili sulla base della legislazione previgente al presente decreto legge.

possibilità che al relativo onere si faccia fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio deputati allo scopo.

Infine, con riferimento alla possibilità da parte del Ministro per i beni e le attività culturali di poter disporre trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria di diverse Soprintendenze, al fine di verificare la portata finanziaria della norma in deroga, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa il *trend* di richieste di trasferimento secondo la vigente procedura. A tal proposito si rammenta che l'articolo 4, comma 3 del DPR n. 240 del 2003, cui la norma in esame deroga, consente al Ministro di disporre di una quota non superiore al trenta per cento delle entrate da proventi diversi riscosse dal servizio di tesoreria delle soprintendenze speciali ed autonome per far fronte, tramite decreto, alle esigenze finanziarie delle soprintendenze interessate. Si segnala inoltre che l'indicazione in norma dell'assolvimento degli impegni già assunti sulle disponibilità delle Soprintendenze oggetto di prelevamento di risorse, non appare sufficiente ad evitare che da tali trasferimenti possano comunque derivare impatti negativi sugli equilibri finanziari delle Soprintendenze medesime.

Articolo 3

(Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)

L'articolo, sostituendo il comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005, stabilisce che il divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale opera a prescindere dal numero di reti possedute (precedentemente almeno due), ma soltanto se tali ultimi soggetti hanno conseguito ricavi superiori all'8% del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni (valutato con provvedimento dell'Autorità delle comunicazioni). Tale divieto è previsto anche per le imprese i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore, ma non opera se le imprese destinate ad essere acquisite editano giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. I termini di detti divieti sono prorogati dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012.

La RT esclude la sussistenza di oneri per effetto della disposizione, stante la sua natura ordinamentale, mentre la relazione

illustrativa esplicita le motivazioni alla base della proroga e della parziale modifica dell'ambito soggettivo di applicazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)

L'articolo in esame prevede che il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011; stabilisce poi che entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico assegna i diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2011, predisponendo inoltre una graduatoria riguardante tali frequenze in ambito locale.

I criteri sono costituiti da:

- a) entità del patrimonio al netto delle perdite;
- b) numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- c) ampiezza della copertura della popolazione;
- d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area.

L'articolo prevede inoltre che nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non si è verificato il passaggio alla trasmissione digitale, il Ministero dello sviluppo economico non assegni agli operatori di rete radiotelevisivi i diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (ovvero la banda 790-862 MHz); al contrario, nelle aree in cui alla medesima data il passaggio al digitale ha avuto luogo, il citato Ministero rende disponibili le suddette frequenze, assegnando ai soggetti titolari di diritti d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 MHz, sulla base delle graduatorie stilate, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 MHz e 470-790 MHz.

Viene disposto infine che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fissi le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti che, pur operando legittimamente in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011, non risultino destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi e che essa comporta facilitazioni ai fini della liberazione della banda di frequenza oggetto della gara bandita dalla legge di stabilità per il 2011; ciò avverrebbe evitando l'esclusione dal mercato televisivo di un certo numero di soggetti attualmente operanti e prevedendo criteri selettivi dei destinatari dei diritti d'uso televisivi. Viene inoltre espresso l'avviso che la certezza giuridica da parte degli operatori

telefonici con riferimento all'effettiva disponibilità delle frequenze in oggetto alla data indicata e l'anticipo della liberazione della banda oggetto di gara al 30 giugno 2012 possano anche avere effetti positivi sull'entità delle entrate derivanti dall'asta.

Al riguardo, si segnala in primo luogo che l'articolo riguarda la liberazione della banda di frequenza messa a gara dalla legge di stabilità per il 2011⁹, dalla quale deve derivare per il bilancio dello Stato un gettito di 2,4 mld, entro il 30 settembre 2011.

Si ricorda che la medesima legge di stabilità contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale, in caso di scostamento rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia provvede con proprio decreto alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero¹⁰.

Sotto questo aspetto, si sottolinea che la norma contiene, come evidenziato dalla RT, un elemento di maggiore appetibilità per i possibili concorrenti alla gara per l'assegnazione di frequenze agli operatori di comunicazioni elettroniche, costituito dall'anticipo al 30 giugno 2012 (rispetto alla data del 31 dicembre 2012 previsto dalla legge di stabilità per il 2011) del limite temporale entro il quale deve avvenire la liberazione delle frequenze da parte degli attuali occupanti.

Da questo punto di vista la circostanza che le disposizioni in esame possano facilitare il successo dell'asta dovrebbe rendere meno probabile l'eventualità di dover fare ricorso alla citata clausola di salvaguardia.

Le disposizioni in esame contengono peraltro alcuni profili di criticità. In particolare, si ricorda che la stampa specialistica¹¹ ha messo in luce una certa complessità delle procedure ivi definite, verosimilmente suscettibile di determinare contenziosi.

Si sottolinea infine che non viene individuato un preciso termine entro il quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procederà a fissare le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota - non

⁹ Cfr. articolo 1, commi 8 - 13, della legge n. 220 del 2010.

¹⁰ Con esclusione del Fondo ordinario delle Università e delle risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille.

¹¹ Cfr. M. Mele, Meno frequenze alle locali per l'asta a favore delle Tlc, Il Sole 24 ore del 25/3/2011.

inferiore a due programmi - della capacità trasmissiva ad essi assegnata a favore dei soggetti non inseriti nelle graduatorie istituite dall'articolo in esame, altro elemento che dovrebbe favorire la liberazione effettiva delle frequenze da mettere a gara.

La disposizione appare poi suscettibile di rinviare il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, dal momento che il termine per la redazione del calendario definitivo è prorogato al 30 settembre 2011; con riferimento a questo aspetto, da approfondire è se tale posticipo possa avere ripercussioni negative sulla tempistica delle procedure attinenti alla gara sopra ricordata, con la conseguente possibilità di eventuali ritardi nell'acquisizione delle risorse derivanti dalla gara medesima. In merito a tale profilo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 5

(Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010)

La norma sospende per un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge oggetto di conversione da parte del presente disegno di legge, l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo n. 31 del 2010 concernenti la procedura di localizzazione e realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Si specifica che la sospensione non riguarda le disposizioni indicate dalla norma nelle parti relative alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.

La RT afferma che le disposizioni sospese hanno carattere procedimentale e in quanto tale non si determina alcun effetto negativo sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Enti del servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo)

L'articolo prevede, per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo e per il solo 2011, che il limite percentuale della spesa per il personale a tempo determinato o di cui la pubblica amministrazione si avvalga mediante convenzione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il limite percentuale della spesa relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro ed al lavoro accessorio - pari entrambi al 50 per cento - si commisurino sulla spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010, anziché, conformemente alla disciplina generale, nel 2009. Tale deroga è concessa in conseguenza degli eventi sismici del mese di aprile del 2009. Alla relativa disciplina, comunque coerente con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza di protezione civile, a valere, ove necessario, sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009.

La RT non analizza l'articolo, per il quale la relazione illustrativa esclude implicazioni finanziarie.

Al riguardo, si rileva che, modificando - verosimilmente in aumento - il parametro di riferimento per stabilire il limite massimo di spesa sostenibile dagli enti del SSR dell'Abruzzo per le tipologie di rapporti di lavoro sopra indicati, la norma appare suscettibile di determinare oneri, come peraltro implicitamente riconosciuto dalla stessa, sia pur ipoteticamente. Ne deriva, anche ammettendo la relativa tenuità dell'onere, la necessità di una quantificazione e la riformulazione della clausola di copertura prevedendo una corrispondente, espressa riduzione dell'autorizzazione di spesa, le cui risorse si intende utilizzare per la copertura dell'eventuale onere. Inoltre, nel ricordare che l'autorizzazione di spesa in esame, pari a 350 mln di euro per il 2011, è destinata a finanziare gli interventi di ricostruzione in Abruzzo e le altre misure di cui al decreto-legge n. 39 del 2009, andrebbe assicurato che siano ancora presenti le necessarie disponibilità, non solo formalmente ma anche tenendo conto della necessità di proseguire o terminare gli interventi già finanziati negli anni precedenti.

Si rappresenta, infine, che la norma sembra prefigurare, in prima istanza, una copertura operante nello stesso ambito sanitario, laddove prevede che tale deroga vada applicata in coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della

regione Abruzzo. Pur riconoscendo la sussistenza di margini di intervento nell'ambito delle risorse del SSR, si ritiene anche per tale ragione opportuna la quantificazione dell'onere, onde poter valutare in concreto la possibilità e le modalità di copertura dello stesso nell'ambito del SSR abruzzese.

Articolo 7

(Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP spa))

Il presente articolo è volto ad ampliare l'oggetto sociale di CDDPP spa, includendovi l'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale per settore di attività, fatturato, livelli occupazionali ecc., sulla base dei criteri che verranno stabiliti con apposito decreto non regolamentare del Ministro dell'economia. L'acquisizione delle partecipazioni può avvenire in via diretta o attraverso società veicolo o fondi di investimento partecipare da CDDPP spa, o tramite società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003.

La RT non analizza l'articolo, per il quale la relazione illustrativa esclude implicazioni finanziarie.

Al riguardo, si ricorda che per effetto del decreto-legge n. 269 del 2003 la CDDPP, trasformata in spa, non è più ricompresa nel novero delle PP.AA., restando tuttavia ampiamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e che l'assunzione di partecipazioni societarie rappresenta un'attività consentita alla CDDPP anche sulla base della legislazione previgente al decreto-legge in esame.

In proposito, con particolare riferimento alla eventuale destinazione di raccolta postale anche alle finalità di cui trattasi, va comunque chiarito se ciò non possa prefigurare un impatto negativo in termini di fabbisogno.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>